



## L'amministratore di sostegno in Toscana

### Prima attuazione della l.r. 18/2020

La presente nota, elaborata sulla base della relazione prodotta dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 6 (Clausola valutativa) della l.r. 18/2020 (Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004), descrive gli aspetti principali del primo periodo di attuazione della legge, negli anni 2020-2021.

#### In sintesi

Dal breve periodo di attuazione della legge sembrano emergere alcuni elementi, ancora non sufficienti per valutare appieno quali potrebbero essere i percorsi da seguire per rendere la legge aderente alle aspettative:

- per i primi due anni di attuazione, 2020 e 2021, sono stati **assegnati 123.000 euro, non ancora rendicontati**, per la realizzazione delle attività formative;
- il **consenso** incontrato per la partecipazione ai **percorsi formativi** appare in **contrasto con la dichiarata difficoltà a reperire persone disponibili** in alcune parti della Regione. Non si conosce il numero dei partecipanti, il numero di persone che hanno completato la formazione e di coloro che poi si sarebbero iscritti negli elenchi;
- la necessaria **creazione del lavoro di rete** richiede **complessi aspetti organizzativi** tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti che con **difficoltà** riescono a **rendere operative le procedure dettate dalle linee di indirizzo**.

Negli anni a venire, l'integrazione di informazioni e di dati affidabili potranno consentire di valutare se la campagna di sensibilizzazione per la promozione dell'ADS, con la specifica formazione, è stata svolta in modo mirato ed efficace e se nel tempo trascorso sono state riorganizzate le procedure dei soggetti coinvolti, in modo da partecipare proficuamente al lavoro di rete.

#### Indice

##### Premessa

##### 1. Attività preliminare

##### 2. Formazione

- a) RISORSE ASSEGNATE ALLE AZIENDE USL
- b) ATTIVITÀ PRELIMINARI AI CORSI
- c) ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO

##### 3. Elenchi

- a) DISPOSIZIONI - BREVE SINTESI
- b) PROVVEDIMENTI AZIENDALI SUGLI ELENCHI

##### 4. Sportelli informativi

INTERVENTI AVVIATI PER ORIENTARE E DARE CONSULENZA

##### Conclusioni

LE CRITICITÀ DA SUPERARE

##### Note

## Premessa

**La figura dell'amministratore di sostegno** è stata introdotta nel Codice Civile con la l. 6/2004 al fine di tutelare quelle persone che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica che causa la perdita di autonomia, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di espletare le funzioni della vita quotidiana e, quindi, di provvedere ai propri interessi<sup>1</sup>.

Con la l.r. 18/2020 e le linee di indirizzo dettate con la successiva d.g.r.t. 1452/2020 la Toscana ha la finalità di promuovere le competenze e l'aggiornamento dell'amministratore di sostegno e di diffondere la conoscenza di tale figura presso i potenziali beneficiari.

### Box 1

#### ***La l.r. 18/2020 e le linee di indirizzo per la sua attuazione stabilite con d.g.r.t. 1452/2020***

Con l'approvazione della legge regionale 18/2020 (Disposizioni per la promozione dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6) la Toscana vuole promuovere la figura dell'amministratore di sostegno, al fine di diffondere la conoscenza di tale istituto su tutto il territorio regionale. Allo scopo, le azioni previste dalla legge regionale riguardano i seguenti ambiti:

- a) la realizzazione di attività formative e di aggiornamento sull'istituto dell'amministratore di sostegno;
- b) l'istituzione di elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno;
- c) l'implementazione di sportelli informativi per l'orientamento e la consulenza sull'istituto.

L'attuazione della legge prevede il coinvolgimento di molteplici soggetti presenti sul territorio i quali, per il raggiungimento della finalità devono partecipare, a vario titolo, ad un sistema di rete:

1. *In primis* le Aziende Usl, con le loro articolazioni territoriali (zone-distretto e Società della salute) e i loro servizi socio-sanitari;
2. in secondo luogo, i Tribunali afferenti al territorio di competenza, con i loro Giudici Tutelari;
3. inoltre, gli ordini delle categorie professionali dei professionisti potenzialmente disponibili alla nomina di Amministratore di sostegno (avvocati, commercialisti, assistenti sociali, medici, psicologi...);
4. infine, i soggetti del Terzo Settore che operano in ambito socio-sanitario.

La disciplina è stata completata con l'approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione della l.r. 18/2020, emanate con la d.g.r.t. 1452/2020 con la quale sono disciplinate:

- I. le risorse assegnate e le modalità di erogazione alle Aziende Usl, destinate alla formazione;
- II. le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi;
- III. le disposizioni per il monitoraggio degli interventi, che consenta di assolvere anche agli adempimenti previsti dalla clausola valutativa (art. 6 della legge regionale).

## 1. Attività preliminare

L'attuazione della legge ha richiesto preliminarmente l'avvio di un percorso di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria del territorio di competenza. Già nei primi mesi del 2020 le tre Aziende Usl ed i Tribunali del territorio di riferimento hanno avviato un percorso di condivisione riguardo:

- la procedura per la presentazione dell'istanza e la nomina dell'amministratore di sostegno;
- le attività formative e di aggiornamento da attivare;
- la costituzione e la gestione degli elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico.

Il lavoro congiunto ha coinvolto, in particolare, per le Aziende sanitarie, il Dipartimento dei servizi sociali con i suoi assistenti sociali e, per

i Tribunali che hanno partecipato, i rispettivi Giudici Tutelari<sup>2</sup>.

Tra i percorsi avviati, per l'Azienda Usl Toscana Centro, si segnala il Tavolo di Lavoro Interistituzionale sull'Amministratore di Sostegno, costituito su iniziativa del Tribunale di Firenze, a cui hanno partecipato anche i Tribunali di Prato e di Pistoia. Con la partecipazione dei rappresentanti delle Società della salute/zone-distretto, dei Comuni dell'area fiorentina, di Anci Toscana e degli Ordini professionali di alcune categorie (avvocati, commercialisti ed esperti contabili, assistenti sociali, psicologi, medici chirurghi e odontoiatri), il Tavolo ha collaborato alla definizione dell'avviso per la costituzione degli elenchi ed ha proseguito i lavori per la definizione della procedura per il ricorso all'amministratore di sostegno.

## 2. Formazione

### **a) RISORSE ASSEGNATE ALLE AZIENDE USL**

Le risorse finanziarie stabilite dalla legge regionale, destinate alla realizzazione di attività formative e di aggiornamento sull'istituto dell'amministratore di sostegno, pari a 123.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sono state assegnate ed erogate alle Aziende Usl, in base alla popolazione residente nel territorio di riferimento, secondo i dati ISTAT. Nella **Tabella 1** è visibile la loro ripartizione.

A seguito del decreto dirigenziale regionale con

il quale, a novembre 2020, le citate risorse finanziarie sono state impegnate, le tre Aziende Usl toscane hanno provveduto a recepire le linee di indirizzo previste dalla d.g.r.t. 1452/2020. Il percorso complessivo si è realizzato tra il mese di dicembre dello stesso anno ed il mese di luglio 2021. Il recepimento delle linee di indirizzo ha permesso alle Aziende sanitarie di definire il presupposto per la creazione di un rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, essenziale anche al fine di sviluppare i percorsi formativi da realizzare.

**Tab. 1 – Ripartizione delle risorse alle Aziende Usl. Anni 2020 e 2021**

Azienda Usl	Percentuale di popolazione	Risorse assegnate (€)	
		2020	2021
Toscana Nord Ovest	34,15	42.000,00	42.000,00
Toscana Centro	43,59	53.620,00	53.620,00
Toscana Sud Est	22,26	27.380,00	27.380,00
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>

Fonte: Giunta regionale – Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale

La d.g.r.t. 1452/2020 stabilisce che all'erogazione annuale anticipata delle risorse finanziarie debba seguire una relazione sulle attività formative svolte, accompagnata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute. In caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse, o di non rendicontazione, viene attivata la procedura di recupero.

A questo proposito, si segnala che a novembre 2022, a seguito di richiesta in merito alle spese sostenute con le risorse erogate per l'anno 2020, una sola Azienda aveva provveduto alla rendicontazione.

Per quanto riguarda il finanziamento del 2021, finalizzato alla realizzazione dei percorsi formativi messi in campo nel 2022, è prevista la rendicontazione nel primo trimestre del 2023. Per tale motivo, non è stato programmato alcun finanziamento specifico da erogare nel 2022<sup>3</sup>.

Per gli anni successivi, la Direzione regionale competente ha richiesto l'inserimento di analoghe risorse annuali nel bilancio regionale di previsione 2023-2025. Per ciascuna annualità, sono quindi pari a 123.000 euro le risorse per la pro-

mozione dell'amministratore di sostegno da trasferire alle Aziende<sup>4</sup>. L'ammontare a favore di ciascuna di esse sarà determinato secondo il parametro della popolazione residente, già utilizzato per la ripartizione relativa agli anni 2020 e 2021.

## **b) ATTIVITÀ PRELIMINARI AI CORSI**

Lo svolgimento delle attività formative è stato preceduto, oltre che dalla condivisione sui percorsi da attivare con i Tribunali di riferimento, anche dall'attività di informazione che le Aziende Usl hanno realizzato, avvalendosi in particolare del Dipartimento dei servizi sociali, al fine di promuovere le opportunità di conoscenza e di approfondimento sull'istituto dell'amministratore di sostegno, consentite dai percorsi formativi.

## **c) ATTIVITÀ FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO**

Dalle informazioni in nostro possesso<sup>5</sup>, le attività formative ad oggi realizzate sono quelle riportate nella **Tabella 2**.

Tab. 2 – Corsi di formazione e di aggiornamento nelle Aziende Usl della Toscana. Periodo 2020-2022

Azienda Usl	Corsi formativi rivolti a professionisti e operatori sanitari, socio-sanitari e sociali	Periodo realizzazione	Corsi formativi rivolti ad associazioni, fondazioni e cittadini interessati a ricoprire il ruolo di AdS	Periodo realizzazione
Toscana Nord Ovest	1 (25 ore); Coinvolte tutte le zone-distretto; Docenti: professionisti di ambito giuridico, della psicologia e del sociale; Partecipanti: 285 persone	Autunno 2021	1 (durata 30 ore); Coinvolte 8 zone-distretto (su 10); Docenti: stessa struttura del corso realizzato per professionisti e operatori con aggiunta di notaio e commercialista	Dicembre 2021 - Gennaio 2022
Toscana Centro			1 (durata 50 ore) - corso base sperimentale; Territorio afferente al Tribunale di Firenze; Partecipanti: 26 persone di assoc. volont. ----- 1 per associazioni e fondazioni ----- 1 (durata 20 ore) - aggiornamento per AdS già nominati	Gennaio 2020 - Febbraio 2021; ----- Febbraio-Giugno 2022
	1 giornata per operatori dei servizi pubblici	Dicembre 2021		
Toscana Sud Est	1 (durata 40 ore); Docenti: Giudici dei Tribunali, assistenti sociali e psicologi dell'Azienda	Giugno - Novembre 2021	3 (durata 40 ore); distribuiti a livello territoriale per rispettive province di competenza dei Tribunali	Giugno - Novembre 2021

Fonte: ns. elaborazione su dati Giunta regionale – Direzione Sanità, welfare e coesione sociale

Come ben visibile, al momento le informazioni risultano parziali. Il confronto tra le Aziende sanitarie, inoltre, evidenzia anche la disomogeneità delle caratteristiche dei corsi, sia riguardo la loro durata, sia riguardo il territorio aziendale coperto dai corsi. In particolare, fatta eccezione per alcuni casi, **non è noto il numero dei partecipanti ai singoli corsi, così come non è disponibile il numero di coloro che hanno completato il percorso formativo.** Conoscere anche quest'ultimo dato è invece fondamentale al fine di esprimere un giudizio rispetto all'efficacia dei percorsi nel formare persone che abbiano i requisiti per iscriversi negli elenchi delle persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

Ricordiamo a questo proposito che le linee di indirizzo regionali precisano che “*aver frequentato un corso di formazione riconosciuto in materia di amministratore di sostegno con attestazione di buon esito finale*” è un requisito per l'iscrizione agli elenchi delle persone disponibili a svolgere l'incarico. Su questo, ad oggi abbiamo un solo dato, relativo all'Azienda Usl Sud-Est nella quale, una volta concluso il percorso formativo e dopo aver svolto una prova scritta ed una orale, è stata rilasciata l'attestazione di “*buon esito finale*” ad 8 persone, cittadini ed appartenenti ad associazioni di volontariato.

### 3. Elenchi

#### a) DISPOSIZIONI - BREVE SINTESI

Le disposizioni regionali dedicano ampio spazio alla costituzione degli elenchi delle persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Le linee di indirizzo sviluppano nel dettaglio il contenuto dell'articolo 4 della legge regionale che assegna alle Aziende Usl il compito di istituire gli elenchi, disaggregandoli per zone-distretto. Nel precisare le modalità per la costituzione e la loro gestione, le disposizioni puntualizzano in particolare che gli elenchi:

- sono costituiti **in ogni Azienda Usl con riferimento ai singoli ambiti territoriali** (nella richiesta di iscrizione la persona interessata indica l'ambito territoriale nel quale è disponibile a svolgere l'incarico, specificando il Tribunale e la Società della salute/zona-distretto, oltre che l'ambito di intervento (anziani, disabili, salute mentale, dipendenze);
- sono **ripartiti in tre sezioni** diverse: *Professionisti - Associazioni o fondazioni operanti nel sistema sociale – Altri*<sup>6</sup>.

Specificano, inoltre, che gli elenchi sono conservati presso gli uffici dell'azienda sanitaria e sono trasmessi agli Uffici dei Giudici Tutelari competenti per territorio (a loro compete la nomina dell'amministratore di sostegno), oltre che alle Società della salute/zona-distretto coinvolte. La condivisione con tali soggetti segue anche ciascuna revisione degli elenchi.

#### b) PROVVEDIMENTI AZIENDALI SUGLI ELENCHI

Una volta realizzati i primi percorsi formativi è naturale chiedersi se siano stati predisposti gli elenchi delle persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Prima ancora è comunque necessario che le Aziende Usl abbiano elaborato il provvedimento specifico per l'istituzione e la gestione degli elenchi, come prevedono le linee di indirizzo regionali.

In base ad informazioni aggiornate recentemente, le tre Aziende Usl hanno tutte adottato il provvedimento per l'istituzione e la gestione degli elenchi. Riguardo la loro effettiva costituzione, le uniche informazioni disponibili sono le seguenti:

- Azienda Usl Toscana Nord-Ovest: costituito un elenco per zona-distretto;
- Azienda Usl Toscana Centro: approvato l'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi, non ancora costituiti;
- Azienda Usl Toscana Sud-Est: costituiti due elenchi.

Pertanto, **non è noto a quali specifiche aree territoriali sono riferiti gli elenchi che risultano costituiti, né è conosciuto il numero di persone** che, avendo dato la loro disponibilità, vi sarebbero state **inserite**.

## 4. Sportelli informativi

### a) INTERVENTI AVVIATI PER ORIENTARE E DARE CONSULENZA

La l.r. 18/2020 stabilisce che le Aziende Usl, cui compete la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, utilizzino *sportelli informativi* per orientare e dare consulenza sull'istituto dell'amministratore di sostegno.

Dalle informazioni disponibili risulterebbe una progressiva implementazione degli sportelli, anche con il coinvolgimento dei *Punti Insieme* (Azienda Usl Toscana Nord-Ovest) istituiti dalla l.r. 66/2008 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza)<sup>7</sup> e dei *soggetti del Terzo settore* operanti in tale ambito (Azienda Usl Centro), come previsto dalla l.r. 18/2020. Le funzioni assolte dagli sportelli consistono prevalentemente nel dare informazioni e supporto ai cittadini interessati, agli operatori dei servizi socio-sanitari ed agli amministratori di sostegno già iscritti negli elenchi.

Nell'ambito dell'Azienda Usl Toscana Sud-Est è stato inoltre attivato uno *sportello informativo on line* che consente agli operatori di ottenere

risposte, su specifiche richieste di approfondimento, da un esperto appositamente incaricato.

Altro luogo nel quale i cittadini possono ricevere consulenza nel territorio regionale sono gli Uffici di Prossimità nati a seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2012, con la quale sono state soppresse le sedi distaccate di alcuni Tribunali ordinari. La Toscana ha infatti aderito al progetto *Uffici di Prossimità. La Giustizia più vicina ai cittadini* promosso dal Ministero della Giustizia e finalizzato a fornire un servizio gratuito di consulenza riguardo le pratiche giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale. In questi uffici è anche possibile inoltrare le pratiche per l'amministratore di sostegno. La rete di questi uffici, che nel territorio regionale si sta implementando, conta ad oggi 9 sedi, mentre altre sarebbero di prossima apertura.

E' infine da segnalare l'avvio della collaborazione tra l'Azienda Usl Toscana Centro ed Anci Toscana, finalizzata alla creazione di una rete di supporto agli amministratori di sostegno, che mira anche ad individuare un punto informativo dedicato.

## Conclusioni

### LE CRITICITÀ DA SUPERARE

Sono passati circa due anni e mezzo dall'entrata in vigore della l.r. 18/2020, sicuramente un arco temporale troppo breve per trarre conclusioni riguardo la sua capacità di raggiungere le finalità poste. Tuttavia, dalle informazioni e dai dati raccolti emergono alcuni elementi che è opportuno evidenziare, in quanto aiutano a riflettere e valutare quali potrebbero essere i percorsi da seguire al fine di migliorare l'attuazione della legge e renderla aderente alle aspettative.

- Un primo **aspetto, descritto come punto di forza** nella relazione trasmessa al Consiglio regionale in risposta alla clausola valutativa della legge, è costituito dal **consenso** incontrato dai partecipanti **ai percorsi formativi**, riguardo le tematiche affrontate e gli approfondimenti svolti. Tale aspetto sembrerebbe però in contrasto con un altro **aspetto segnalato come criticità**: la **difficoltà** rilevata in alcune parti del territorio regionale **a reperire persone disponibili**, sia nell'ambito delle associazioni di volontariato che tra i privati cittadini. Tale difficoltà è stata imputata alle paure che possono manifestarsi a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno, impegnativo e denso di responsabilità, senza essere al contempo professionalizzante.

- Altra criticità evidenziata riguarda i **complessi aspetti organizzativi del lavoro di rete** tra i diversi soggetti istituzionali che sono coinvolti nell'attuazione della legge. In particolare, viene segnalata la difficoltà a rendere pienamente operative le procedure dettate dalle linee di indirizzo regionali negli aspetti che coinvolgono i Tribunali e i loro Giudici Tutelari che, *“già dotati di procedure specifiche, devono dare luogo a nuovi accordi nei quali armonizzare le prassi in uso.”*

### Concludiamo con le seguenti nostre riflessioni.

Le informazioni riportate nella precedente analisi descrittiva sull'attuazione della l.r. 18/2022 sono contenute nella prima (ed unica, fino ad oggi) relazione trasmessa al Consiglio nel rispetto delle disposizioni presenti nella clausola valutativa contenuta nella stessa legge. La non completezza e la frammentarietà delle informazioni è da mettere in relazione alla brevità della fase attuativa della legge, dalla sua entrata in vigore ad oggi. Alcuni primi spunti di riflessione sono comunque possibili:

- La **disponibilità a partecipare ai percorsi formativi** (almeno in alcuni territori, non esplicitamente dichiarati, peraltro) potrebbe essere riconducibile ad un generale desiderio di conoscenza delle competenze e delle attività dell'amministratore di sostegno, piuttosto che ad una effettiva volontà dei partecipanti di mettersi a disposizione per svolgere il ruolo. Un segnale di tale fenomeno potrebbe essere l'accentuata differenza numerica tra coloro che completano con esito favorevole il percorso formativo e **coloro che decidono di iscriversi negli elenchi**, fenomeno che al momento non possiamo né confermare né smentire, dato che non sono disponibili gli specifici dati di riferimento.

Se i dati futuri confermeranno tale fenomeno, sarà necessario chiedersi se la campagna di sensibilizzazione, volta a promuovere la conoscenza dell'istituto

dell'amministratore di sostegno e la formazione delle persone, sia stata svolta in modo mirato ed efficace, e se gli sportelli informativi utilizzati siano sufficienti e ben organizzati per dare tutte le informazioni necessarie.

- La **creazione del lavoro di rete** necessario per l'attuazione della legge richiede che ciascun soggetto istituzionale coinvolto partecipi, nel rispetto del proprio ruolo, ai complessi lavori organizzativi, condividendo le proprie competenze e le proprie esperienze, anche però adattando le proprie procedure e modificando, se necessario, le prassi. I compiti attribuiti con la legge e le linee di indirizzo regionali richiedono quindi tempo, affinché ogni soggetto possa rivedere la propria organizzazione interna e partecipare proficuamente ad un sistema organizzativo a rete.

---

## Box 2

### Art. 6

#### Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e ne verifica gli esiti rispetto alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno.
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale monitora gli interventi realizzati e trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile 2021, e successivamente con cadenza biennale, una relazione contenente le informazioni inerenti:
  - a) le attività formative e di aggiornamento sull'istituto dell'amministratore di sostegno, di cui all'articolo 3;
  - b) la gestione degli elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico, di cui all'articolo 4;
  - c) le azioni intraprese per promuovere l'implementazione di sportelli informativi, di cui all'articolo 5;
  - d) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge.

## Note

- <sup>1</sup> La figura, in sostanza, è disposta in favore di un'ampia categoria di beneficiari, tra i quali, a titolo esemplificativo:
- persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche quali per esempio: ritardo mentale, sindrome di *down*, autismo, malattia di *Alzheimer*, demenze e dipendenze da alcol, da sostanze stupefacenti, da gioco;
  - persone affette da infermità fisiche, conseguenti a condizioni di coma, malattie degenerative, *ictus*, patologie degenerative o in fase terminale.
- <sup>2</sup> Non tutti i Tribunali hanno partecipato, per lo meno nella fase iniziale.  
I Tribunali di riferimento per le tre Aziende Usl sono:
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest: Tribunali di Massa, Lucca, Pisa, Livorno;
  - Azienda Usl Toscana Centro: Tribunali di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa;
  - Azienda Usl Toscana Sud Est: Tribunali di Arezzo, Siena, Grosseto.
- <sup>3</sup> Ricordiamo che la l.r. 18/2020 ha previsto una spesa di 123.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 nel bilancio regionale di previsione 2020-2022, lasciando per gli anni successivi la possibilità di intervenire con legge di bilancio.
- <sup>4</sup> Specifichiamo che diversamente dagli anni 2020 e 2021, per i quali l'articolo 7 della l.r. 18/2020 ha allocato lo stanziamento nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", gli stanziamenti per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono stati allocati nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale, finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA".
- <sup>5</sup> Le informazioni sono quelle contenute nella Relazione approvata con Decisione della Giunta regionale n. 31 del 6 Dicembre 2021, trasmessa al Consiglio regionale in ottemperanza all'articolo 6 (Clausola valutativa) della l.r. 18/2020, alle quali sono state integrate ulteriori informazioni emerse nel corso di contatti intercorsi tra il nostro ufficio e l'ufficio competente della G.R.
- <sup>6</sup> Le linee di indirizzo stabiliscono anche:
- i requisiti richiesti, le modalità ed il procedimento per l'iscrizione agli elenchi;
  - le informazioni da inserire negli elenchi;
  - le cause di cancellazione dagli elenchi;
  - la revisione annuale degli elenchi.
- <sup>7</sup> I Punti Insieme sono presidi istituiti per accogliere le istanze di segnalazione di bisogno e ricevere le informazioni riguardo la valutazione di non autosufficienza della persona.



*La nota è stata curata dalla dott.ssa Luisa Roggi, P.O. Assistenza per l'analisi di fattibilità e la valutazione delle politiche regionali dell'omonimo ufficio del Consiglio regionale, presso la Direzione di area Assistenza Istituzionale*

*L'immagine in prima pagina appartiene al pubblico dominio*